

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 19/10/2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 18 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020** ([GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020](#)) con il quale si dispongono misure di contenimento del rischio epidemiologico ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il DPCM 13 ottobre.

Si riportano in seguito le disposizioni di interesse per il mondo dello Sport in vigore dalla data del 19 ottobre ed efficaci, salvo modifiche, sino al 13 novembre 2020.

✓ **Eventi e competizioni sportive**

Sono **consentiti gli eventi e le competizioni** riguardanti tutti gli sport (individuali e di squadra) che siano **riconosciuti di interesse regionale o nazionale** dal CONI, dal CIP, dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero organizzati da organismi internazionali.

✓ **Presenza di pubblico negli impianti sportivi**

Per gli eventi e le competizioni sportive di cui sopra, **è consentita la presenza di pubblico** nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ed enti organizzatori.

La percentuale massima di riempimento consentita è del **15%** rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, a condizione che nell'impianto sportivo sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, adeguati volumi e ricambi d'aria, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, che sia misurata la temperatura all'accesso e che sia disposto l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potranno stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Non è, invece, consentita la presenza di pubblico alle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che, pertanto, si svolgeranno "a porte chiuse".

✓ **Sport di contatto**

Sono **sospesi gli eventi e le competizioni degli sport di contatto**, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#), **non riconosciuti di interesse regionale o nazionale** dal CONI, dal CIP, dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero **non organizzati da organismi internazionali**.

Non sono consentite le gare e le competizioni dilettantistiche di base degli sport di contatto. Sono altresì **sospese gare, competizioni e ulteriori attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-motorio**.

Restano consentite l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto solo **se svolte in forma individuale**.

✓ **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico**

Restano consentite **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, **nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**. Per la definizione di attività sportiva di base si rimanda a quanto previsto dalle singole Federazioni.

Tale attività si continua a svolgere in conformità con le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport](#), sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Sul punto si segnala che il DPCM 13 ottobre, [allegato 9](#), contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020, contenenti indirizzi operativi specifici validi per piscine e palestre.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

Lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività**. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ **Attività convegnistica e congressuali, riunioni private**

Le attività convegnistiche e congressuali **possono svolgersi solamente con modalità a distanza**.

È altresì **raccomandato lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza.**

*

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC